

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico.	Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico.
A.S. 1473 Testo Base	Testo con modifiche
Art. 1	Art. 1
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) riconoscimento di un'unica misura universalistica di beneficio per ciascun figlio a carico;</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) riconoscimento di un'unica misura universalistica di beneficio per ciascun figlio a carico. <b>Si considera figlio a carico anche il nascituro dal settimo mese di gravidanza.</b></p>
	<p><b>a-bis) applicazione della misura di cui alla lettera a) in misura superiore per il figlio a carico fino al compimento del terzo anno di età;</b></p> <p><b>a-bis) la misura di cui alla lettera a) rileva ai fini del calcolo per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ad ogni altra misura di sostegno al reddito;</b></p>
<p>b) applicazione della misura di cui alla lettera a) in misura ridotta dal compimento della maggiore età fino e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età;</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>c) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>d) eliminazione dell'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dell'assegno familiare previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>e) eliminazione delle detrazioni fiscali per minori a carico previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p>f) eliminazione dell'assegno ai nuclei familiari</p>	

con almeno tre figli minori, di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448;	<i>Identica</i>
	<p><b>f-bis) eliminazione di ogni altra forma di erogazione di benefici per i figli a carico di carattere non permanente;</b></p> <p><b>f-bis) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro;</b></p>
g) individuazione delle misure complementari a favore dei minori a carico da mantenere in vigore, solo in quanto destinate a specifici bisogni, attività o destinatari;	<i>Identica</i>
h) applicazione del beneficio di cui alle lettere a) e b) fino a una soglia <del>di reddito</del> ISEE del nucleo familiare pari a 50.000 euro annui, <del>nel caso di nucleo familiare composto dai genitori e un figlio a carico</del> . Previsione che al di sopra di tale soglia si applichi una progressiva riduzione del beneficio, per scaglioni successivi, fino all'azzeramento quando il nucleo familiare raggiunge la soglia <del>di reddito</del> ISEE pari a 70.000 euro annui. Ai predetti fini, si considera componente del nucleo familiare anche il convivente stabile che risulta coabitante, anche se con residenza anagrafica diversa;	h) applicazione del beneficio di cui alle lettere a) e b) fino a <b>una soglia ISEE del nucleo familiare pari a <u>30.000</u> euro annui</b> . Previsione che al di sopra di tale soglia si applichi una progressiva riduzione del beneficio, per scaglioni successivi, fino all'azzeramento quando il nucleo familiare raggiunge la soglia ISEE pari a <u>50.000</u> euro annui. <b>Il calcolo dell'ISEE avviene secondo le disposizioni riservate alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159;</b>
i) innalzamento delle soglie di reddito ISEE di cui alla lettera h) di euro 5.000 annui per ogni ulteriore figlio a carico;	<b>Soppressa</b>
l) aggiornamento annuale automatico al tasso di inflazione delle soglie <del>di reddito</del> ISEE di cui alla lettera h);	l) aggiornamento annuale automatico al tasso di inflazione delle <b>soglie ISEE</b> di cui alla lettera h);
m) riconoscimento ed erogazione del beneficio di cui alle lettere a) e b) in sede fiscale o in denaro, a cadenza annuale o periodica. Previsione che agli incapienti il beneficio sia riconosciuto in denaro;	<i>Identica</i>
	<b>m-bis) innalzamento dell'attuale soglia di reddito percepito dal figlio ai fini dell'individuazione dello stato di figlio a carico a 5.000 euro annui;</b>
n) destinazione dei risparmi di spesa	

<p>conseguenti all'eliminazione dei benefici di cui alle lettere <i>d)</i>, <i>e)</i> ed <i>f)</i> a copertura degli interventi di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>;</p>	<p><i>Identica</i></p>
<p><i>o)</i> individuazione di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro nel primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e a quattro miliardi di euro a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, da destinare a incremento della dotazione per gli interventi di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>.</p>	<p><i>Identica</i></p>
	<p><b><i>o-bis)</i> adozione di adeguati strumenti di compensazione a favore dei nuclei familiari al di sotto della soglia ISEE pari a 50.000 euro annui, qualora il trattamento riconosciuto in applicazione della lettera <i>h)</i> risulti inferiore a quello percepito dai medesimi in riferimento a benefici di carattere permanente alla data di entrata in vigore della presente legge;</b></p>
<p>2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere</p>	<p><i>Identico</i></p>

adottato in via definitiva.	
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.	<i>Identico</i>